



Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 21 febbraio 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 22 E 23 FEBBRAIO

- 1. Tutela dell'ambiente, dubbi sulla legge siciliana che esclude la sanzione per l'autore di un abuso edilizio se il vincolo paesaggistico è successivo*
- 2. Il Tribunale di Catania censura l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps degli avvocati che non raggiungono una determinata soglia di reddito*
- 3. Dubbi del Consiglio di Stato sul Codice del Terzo settore per il "contributo ambulanze" alle sole organizzazioni di volontariato*
- 3. Adozioni in casi particolari: è legittimo il mancato riconoscimento di un legame familiare tra l'adottato e la famiglia del genitore adottivo?*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nella camera di consiglio del 22 febbraio e nell'udienza pubblica del 23 febbraio.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 21 febbraio 2022



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 14 febbraio 2022

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2022

NORME DELLA REGIONE SICILIANA – VINCOLO PAESAGGISTICO SOPRAVVENUTO – CONCESSIONE IN SANATORIA SENZA IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Paesaggio - Norme della Regione Siciliana - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto alla realizzazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'autore dell'abuso edilizio - Denunciata preclusione dell'irrogazione dell'indennità paesaggistica.

(R.O. 162/2021 e 163/2021)

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), recante norma di interpretazione autentica dell'art. 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37. Il giudice amministrativo censura la disposizione nella formulazione precedente alla sostituzione operata dall'art. 17, comma 11, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte costituzionale 8 febbraio 2006, n. 39.

Nella controversia in esame - riguardante la doverosità del pagamento dell'indennità paesaggistica, di cui all'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione a beni sui quali il vincolo paesaggistico risulti sopravvenuto rispetto alla loro realizzazione - il rimettente ritiene rilevante l'applicazione dell'ultimo periodo della disposizione censurata (che avrebbe ripreso vigore dopo l'annullamento della disposizione sostitutiva) ove si prevede che, per ottenere la concessione in sanatoria, in caso di vincolo apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva, è comunque necessario il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo, tuttavia la previsione esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Il rimettente, premesso di ritenere che la disposizione censurata sia riferibile anche all'indennità paesaggistica, dubita della compatibilità con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione in quanto la norma risulterebbe lesiva dei beni culturali e paesaggistici tutelati, con conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito sul territorio nazionale. La normativa regionale, pertanto, eccedendo la competenza statutaria, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali e risulterebbe lesiva del valore primario del paesaggio. Il Collegio solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La regolarizzazione del fatto lesivo per il paesaggio senza conseguenze pregiudizievoli per il suo autore potrebbe, a parere del rimettente, indebolire l'efficacia deterrente dell'istituto, previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, con conseguente irragionevolezza intrinseca della disposizione e pregiudizio del buon andamento della pubblica amministrazione.

Norma censurata

L.R. Sicilia 31 maggio 1994, n. 17

Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 17, comma 11, della l.r. n. 4 del 2003. Con sentenza n. 39 del 25 gennaio-8 febbraio 2006, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 11, della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003).

Art. 5 - Limiti per opere abusive costruite su aree sottoposte a vincolo.

(omissis)

3. L'articolo 23, comma 10, della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, è così interpretato:

'1. Il nulla-osta dell'autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell'autore dell'abuso edilizio.

2. In ogni caso l'autorità competente, nel dare il proprio nulla osta, può dettare prescrizioni che comportino l'adeguamento del progetto alle esigenze di tutela che hanno determinato l'apposizione del vincolo'.

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2022

OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS PER AVVOCATI CHE NON RAGGIUNGONO UNA DETERMINATA SOGLIA DI REDDITO O DI VOLUME DI AFFARI

Previdenza e assistenza - Previsione che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo - Interventi in materia previdenziale - Norma di interpretazione autentica - Obbligo di iscrizione, secondo la giurisprudenza di legittimità, a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22 della legge n. 576 del 1980.

In via subordinata: Previdenza e assistenza - Interventi in materia previdenziale - Norma di interpretazione dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - Obbligo, secondo la giurisprudenza di legittimità, di iscrizione presso l'apposita gestione INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22 della legge n. 576 del 1980 - Decorrenza per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma - Omessa previsione.

(R.O. 86/2021)

Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Ebbene, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Il dettato dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, prevede che il succitato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Entro tale contesto, rileva il giudice *a quo* che la prima delle disposizioni censurate prevedrebbe, in virtù di un'interpretazione normativa e di un mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'obbligo di iscrizione a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense - per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) *ex art.* 22 della legge n. 576 del 1980 - presso la gestione separata dell'INPS. Per il tribunale rimettente tale previsione sarebbe viziata, per irragionevolezza, illogicità e incoerenza del sistema normativo. Secondo l'assunto del Tribunale di Catania, si introdurrebbe, pertanto, una disciplina irrazionale, comportante per taluni avvocati del libero foro l'obbligo di iscrizione in un separato ente previdenziale, benché il loro stesso ordinamento previdenziale, in base a disposizione di legge, escluderebbe tale onere. Inoltre, stando alla prospettazione del giudice *a quo*, la norma di cui dubita finirebbe per assoggettare le fasce di professionisti più deboli e con minori capacità reddituali, ossia gli avvocati non tenuti all'obbligo di iscrizione *ex art.* 22 della legge n. 576 del 1980, a un regime previdenziale *sui generis*, frammentario e disorganico, non in grado di garantire una copertura assicurativa certa e utile.

Il giudice rimettente, in via subordinata, dubita, inoltre, della costituzionalità dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nella parte in cui non prevede che l'obbligo di iscrizione presso l'apposita gestione INPS a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense - per mancato raggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) *ex art.* 22 della legge n. 576 del 1980 - decorra per i periodi successivi all'entrata in vigore della norma, per contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione nonché con l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Con l'introduzione di tale norma, a detta del Tribunale di Catania, si determinerebbe, in primo luogo, un intervento legislativo retroattivo in assenza di imperativi motivi di interesse generale, che inciderebbe, altresì, su un contenzioso già in atto al momento della sua emanazione e rispetto al quale sussisteva un indirizzo giurisprudenziale opposto a quello seguito dal legislatore. Ciò darebbe luogo, in base a quanto sostenuto dal giudice *a quo*, oltre che a una violazione del principio di ragionevolezza per illogicità del sistema normativo, a una lesione del principio del legittimo affidamento, dei principi di certezza del diritto e dei diritti acquisiti nonché degli obblighi internazionali relativi al diritto a un equo processo.

Norma censurata

L. 8 agosto 1995, n. 335 (1)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Art. 2 (Armonizzazione)

(In vigore dal 1° gennaio 2012)

(*omissis*)

26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

(*omissis*)

D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (1)

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 18 - Interventi in materia previdenziale.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(In vigore dal 28 dicembre 2011)

(*omissis*)

12. L'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

(*omissis*)

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2022

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUTOAMBULANZE, AUTOVEICOLI PER ATTIVITÀ SANITARIE E BENI STRUMENTALI – INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Volontariato - Codice del Terzo settore - Contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali - Ambito soggettivo dei beneficiari - Destinazione delle risorse al sostegno dell'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato - Esclusione degli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.

(R.O. 69/2021)

Il Consiglio di Stato solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lett. c), del medesimo codice, al sostegno dell'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo settore svolgenti le medesime attività di interesse generale. L'oggetto centrale della controversia è identificato dal rimettente nella legittimità costituzionale e nella compatibilità con il diritto europeo della norma che riconosce il contributo per l'acquisto di ambulanze (e altri beni strumentali) solo alle associazioni di volontariato, senza comprendere le ONLUS e gli altri enti del Terzo settore che rivestono una differente forma giuridica. Il Consiglio di Stato ritiene che il dubbio di legittimità costituzionale si sostanzia nella violazione del parametro di ragionevolezza e di eguaglianza, connessa all'ambito in cui si colloca la norma che disciplina il beneficio relativo agli incentivi alla strumentazione tecnica necessaria per l'attività economica correlata al perseguimento delle finalità di utilità sociale degli enti del Terzo settore, in ambito sanitario. Le censure formulate rispetto all'art. 3 della Costituzione sono integrate, inoltre, dal richiamo anche ad altre disposizioni costituzionali e, segnatamente, all'art. 2, nella parte in cui tutela i diritti della persona nell'ambito delle formazioni sociali, all'art. 4, nella parte in cui tutela il lavoro, all'art. 9, con riferimento alla ricerca tecnica, all'art. 18, con riguardo alla garanzia dell'associazionismo, in qualsiasi forma giuridica, e all'art. 118, comma quarto, in riferimento alla lesione del principio di sussidiarietà orizzontale. Il Collegio, inoltre, dubita della compatibilità della disposizione censurata con l'art. 76 della Costituzione per mancata conformità ai criteri della delega contenuti nella legge n. 106 del 2016 e, segnatamente, nell'art. 1, comma 2, lettera b) e nell'art. 4. Secondo la prospettazione del rimettente il riordino e la razionalizzazione dei benefici economici



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

previsti dalla legislazione previgente non avrebbe potuto prevedere la radicale esclusione dal contributo di intere categorie di enti.

Norma censurata

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 76. Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera c), sono destinate a sostenere l'attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonché per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche da parte delle organizzazioni di volontariato e delle fondazioni.

2. Per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto al comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguire il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per le organizzazioni di volontariato aderenti alle reti associative di cui all'articolo 41, comma 2, la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 deve avvenire per il tramite delle reti medesime.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2022

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI – EFFETTI – PREVISIONE CHE L'ADOZIONE NON INDUCE ALCUN RAPPORTO CIVILE TRA L'ADOTTATO E I PARENTI DELL'ADOTTANTE

Adozione e affidamento - Adozione di minori in casi particolari (nella specie: adozione in caso di impossibilità giuridica di affidamento preadottivo) - Legame parentale tra adottato e parenti dell'adottante - Previsione che l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

(R.O. 143/2021)

Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia-Romagna, in Bologna, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) in combinato disposto con l'art. 300 del codice civile nella parte in cui stabilisce che "l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante".

Il giudice rimettente, nell'ambito di un giudizio relativo ad una richiesta di adozione in casi particolari, formulata dal componente di una coppia omoaffettiva, unita civilmente, privo di legame biologico-genetico con il minore, figlio del *partner*, tenuto conto dei consolidati approdi giurisprudenziali, riconosce, ai fini della dichiarazione dell'adozione, la ricorrenza della constatata impossibilità giuridica di affidamento preadottivo, sussistendo l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso. Il Tribunale per i minorenni esclude, invece, di poter accogliere la contestuale e consequenziale domanda di accertare e pronunciare, quale effetto della sentenza di adozione, il legame di parentela con gli ascendenti e discendenti dell'adottante.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Su tale punto il rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale ritenendo che l'art. 55 della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui rinvia all'art. 300 del codice civile, apparirebbe in contrasto con i principi di eguaglianza sostanziale e di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi e, dunque, in violazione degli artt. 3 e 31 della Costituzione. Il rimettente evidenzia anche un contrasto con l'art. 117, primo comma, in riferimento all'art. 8 della CEDU in quanto le norme individuate impedirebbero al minore inserito nella famiglia costituita dall'unione civile di godere pienamente della sua vita "privata e familiare".

Norme censurate

L. 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

Art. 55.

Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.

Codice civile

Art. 300. Diritti e doveri dell'adottato

(omissis)

L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.
